



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE**  
**Il Vice Ragioniere Generale**  
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
 Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Direttore Generale – Dott. E. Ceglia

Al Sig. Segretario Generale – Dott. R. Liotta

Oggetto: Affidamento diretto lavori servizi e forniture – Sentenza Cassazione Penale n. 2153/2025.

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza e indirizzo sulla corretta gestione amministrativo-contabile demandate a questa Area della Ragioneria Generale, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle SS.I.LL. su un orientamento giurisprudenziale consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, con particolare riferimento alla sentenza n. 2153/2025, le cui statuzioni assumono peculiare rilevanza nella gestione delle procedure di affidamento diretto disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici.

La pronuncia in parola interviene in modo specifico sulla procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ponendo un accento di particolare rigore sul precipuo obbligo, gravante sulla stazione appaltante, di effettuare una preventiva ed effettiva verifica circa il possesso, da parte dell'operatore economico individuato quale affidatario, di esperienze pregresse specificamente idonee a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'affidamento.

Elemento di cruciale importanza, sottolineato dalla Suprema Corte, è che la stazione appaltante non solo deve compiere tale verifica istruttoria, ma è altresì tenuta ad attestarne formalmente l'esito positivo all'interno del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, ovvero nella determina dirigenziale di affidamento. La Corte ha, infatti, affermato il condiviso principio secondo cui la determina di affidamento, per sua stessa natura intrinseca, esplica una funzione certificativa – anche se in forma implicita – della sussistenza di tutti i requisiti normativamente prescritti in capo all'affidatario per la stipula e l'esecuzione del contratto.

Ne consegue, quale corollario di significativa gravità, che l'eventuale omissione di tale puntuale verifica preliminare, ovvero l'attestazione mendace o comunque non veritiera della sussistenza delle idonee esperienze pregresse nel corpo della determina dirigenziale, può integrare la fattispecie di reato prevista e punita dall'articolo 479 del Codice Penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). Ciò avviene poiché il dirigente pubblico, emanando l'atto di affidamento senza aver adeguatamente verificato – o attestando falsamente – il possesso del requisito esperienziale idoneo, certificherebbe implicitamente una circostanza (il



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE**  
**Il Vice Ragioniere Generale**  
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
 Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

possesso del requisito) non corrispondente al vero o non debitamente accertata, inducendo così l'Amministrazione e i terzi a fare affidamento su un presupposto di legittimità viziato.

La Corte ha specificato che il falso ideologico può investire sia le attestazioni esplicite sia quelle implicite contenute nell'atto, e può riguardare non solo fatti direttamente compiuti o conosciuti dal pubblico ufficiale, ma anche altri *"fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità"*, quale è, appunto, il possesso dei requisiti di partecipazione e di esecuzione da parte dell'operatore economico prescelto. Nel caso scrutinato dalla Cassazione, è stata ravvisata la responsabilità penale di un dirigente che aveva attestato falsamente il possesso di *"documentate esperienze pregresse"* in capo a un operatore, il quale aveva in realtà mutato la propria attività (come risultante dal codice ATECO) e non disponeva di esperienze pertinenti all'oggetto specifico dell'appalto, limitandosi il dirigente alle sole verifiche sui requisiti di ordine generale (ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023), ritenute non esaustive ai fini dell'accertamento dell'idoneità esperienziale specifica.

Tale impostazione giurisprudenziale trova, del resto, piena e coerente rispondenza nel dettato normativo del vigente Codice dei Contratti Pubblici. L'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) anche senza previa consultazione di plurimi operatori economici, ma stabilisce quale condizione imprescindibile che vi sia la ragionevole certezza che *"siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.

Come evidenziato anche nella Relazione Illustrativa al Codice, la scelta del legislatore di utilizzare il termine «*idonee*» in luogo del precedente «*analoghe*» (di cui al D.L. n. 76/2020) è volta ad ampliare il margine di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, consentendole di valorizzare esperienze maturate anche in settori non perfettamente sovrapponibili, ma non la esime certo dall'obbligo fondamentale di verificare e motivare che tali esperienze siano comunque concretamente adeguate e sufficienti a garantire la positiva riuscita dello specifico affidamento.

Alla luce delle superiori considerazioni, appare di tutta evidenza l'assoluta necessità e l'inderogabilità che, in ogni procedura di affidamento diretto attivata ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, le SS.II., quali dirigenti responsabili dei relativi procedimenti e dell'adozione degli atti finali, assicurino:

1.- lo svolgimento di una effettiva, puntuale e documentata verifica preliminare volta ad accertare il possesso, da parte dell'operatore economico individuato, delle specifiche esperienze pregresse richieste e ritenute *idonee* per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento. Tale verifica deve andare oltre il mero controllo dei requisiti generali ex artt. 94 e 95;

2.- l'inserimento, all'interno della motivazione della determina dirigenziale di affidamento, di una esplicita ed inequivocabile attestazione che dia conto dell'avvenuta positiva conclusione di tale verifica istruttoria, specificando gli elementi sulla base dei quali l'idoneità delle esperienze pregresse è stata valutata e confermata.



Città di Palermo

**COMUNE DI PALERMO**  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  
Il Vice Ragioniere Generale  
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

La scrupolosa osservanza di tali adempimenti procedurali e motivazionali costituisce un presidio indispensabile per garantire la legittimità degli atti adottati e per scongiurare l'insorgere di gravosi profili di responsabilità personale.

Si confida nella massima attenzione e nel consueto rigore delle SS.LL. nell'applicazione del sopra riportato principio della Corte di Cassazione, che integra e specifica eventuali precedenti istruzioni in materia. Per quanto sopra, ad integrazione della circolare prot. n. 185294 del 21.02.2025, che qui si richiama, sarà cura delle SS.LL. attestare l'avvenuta verifica delle esperienze pregresse in seno ai provvedimenti dirigenziali.

**IL VICE RAGIONIERE GENERALE**  
Dott. Francesco Donia

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005